

XX SEDUTA*(ANTIMERIDIANA)***GIOVEDI' 16 NOVEMBRE 1989****Presidenza del Presidente MEREU SALVATORANGELO****INDICE**

Interrogazioni (Annunzio)	491
Legge regionale 5 aprile 1989: "Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale" (CCLII), rinviata dal Governo. (Continuazione della discussione):	
COCCO	492
SATTA ANTONIO, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica	494
Proposte di legge (Annunzio di presentazione)	491
Sull'ordine del giorno:	
SERRA GIUSEPPE	496

La seduta è aperta alle ore 11 e 10.

PORCU, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di mercoledì 15 novembre 1989, che è approvato.

Annunzio di presentazione di proposte di legge

PRESIDENTE. Annunzio che sono state presentate le seguenti proposte di legge:

dai consiglieri Serra Pintus-Serra G.-Sechi-Loretta-Tidu:

"Norme per la tutela della maternità della vita nascente e dell'infanzia". (26)
(Pervenuta il 10-11-1989 ed assegnata alla quinta Commissione.)

dai consiglieri Tidu-Loretta-Sechi-Serra G.-Serra Pintus-Serra A.:

"Interventi per l'educazione e la tutela sanitaria delle attività sportive". (27)
(Pervenuta il 10-11-1989 ed assegnata alla quinta Commissione.)

Annunzio di Interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

PORCU, *Segretario*:

"Interrogazione Puligheddu - Serrenti - Ladu G. - Melis - Meloni - Morittu - Murgia - Ortu - Planetta - Salis sulla distribuzione di importanti giacimenti di argilla pregiata sul Montalbo di Siniscola". (31)

"Interrogazione Manca - Zucca - Cocco - Pubusa - Serri, con richiesta di risposta scritta, sul ritrovamento di ordigni esplosivi nel territorio di Oristano". (32)

Continuazione della discussione della legge regionale

5 aprile 1989: "Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale" (CCLII), rinviata dal Governo

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione della legge regionale 5 aprile 1989: "Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale", rinviata dal Governo.

E' iscritto a parlare l'onorevole Cocco. Ne ha facoltà.

COCCO (P.C.I.). Signor Presidente, colleghi del Consiglio, io devo dire che la lettura dei motivi di rinvio, e soprattutto il tipo di accoglimento che ne è stato fatto con le modifiche apportate i giorni scorsi in Commissione, ha suscitato in me qualche perplessità di fondo. Ciò per la strana visione attribuita alla concezione della proprietà presente negli articoli 41 e 42 della Costituzione espressamente richiamati. A dire il vero la visione della proprietà sancita nei predetti articoli non è certo quella romanistica della proprietà, del diritto assoluto, del diritto *utendi et abutendi*, di usare e di abusare. E' il concetto di funzione sociale della proprietà, già accolto da antica data nel nostro ordinamento giuridico. E che certamente non può essere disgiunto da valori di tutela del territorio contenuti in un preciso dettato costituzionale, l'articolo 9 della Costituzione, "La Repubblica tutela il paesaggio"; e che noi, come momento e articolazione della Repubblica, siamo chiamati ad applicare.

Quindi diritto acquisito a che? Qualcuno, giustamente, si è chiesto nel corso di questo dibattito. Diritto forse a scambiare opzioni nella borsa più o meno occulta, in parte occulta e in parte palese, delle speculazioni immobiliari? Non certamente tutela di situazioni soggettive, d'interessi legittimi maturati in seno al corpo sociale e in capo alla soggettività giuridica dei singoli, perché la stesura e il testo approvato dall'Assemblea era chiaramente attento al dettato della legge urbanistica del '42, come trasformato e arricchito dalla "legge ponte" del '67.

Esso specifica chiaramente il momento in cui il diritto, la situazione giuridica soggettiva perfetta può sorgere, e può considerarsi sorta validamente in capo al soggetto. E' l'articolo 31 della legge urbanistica a stabilire che una volta che l'opera

autorizzata sia iniziata, solo allora, dopo l'inizio, l'entrata in vigore di nuove e contrastanti normative non comporta la decadenza della concessione. Quindi l'Assemblea e ancor prima la Commissione, e ancor prima chi aveva lavorato alla stesura dell'articolato era stato attento al rispetto della normativa.

Mi chiedo anche come sia possibile affermare la necessità di tutelare i diritti acquisiti dopo l'entrata in vigore della "431" del 1985, la cosiddetta legge Galasso che consente, per atto amministrativo, di dichiarare la inedificabilità come norma di salvaguardia temporanea. Ciò consente l'inedificabilità attraverso l'atto amministrativo che, nell'ambito della gerarchia complessiva dei poteri giuridici, occupa un ruolo non certo paragonabile a quello della legge formale, in questo caso della legge formale della Regione; del Consiglio come momento, come organo della Regione che in questa materia ha una competenza primaria.

Come è possibile, dico, questo dopo che è stata sancita la possibilità di ricorrere allo strumento amministrativo per attivare la inedificabilità ai fini della salvaguardia temporanea! Ciò è possibile al di là dei termini sanciti dalla stessa legge "431", posto che ormai vi è già della giurisprudenza che lo stabilisce. Laddove, cioè, vi sia un interesse alla tutela di certi valori paesaggistici è sempre possibile attivare il meccanismo del provvedimento della inedificabilità, in questo caso con un semplice decreto amministrativo, con i decreti dell'Assessore regionale competente in materia. Cito, tra le altre, una sentenza del Consiglio di Stato: la sentenza 27 ottobre 1988, estensore Salvo, di conferma di una decisione del Tribunale amministrativo regionale del Piemonte.

Allora diventa veramente una favola la storia dei diritti acquisiti da applicare in materia. Laddove (senza fare una troppo lunga disquisizione dottrina perché questa non è una sede di discussioni accademiche; e così cito solo gli elementi strettamente necessari per argomentare il discorso), laddove tutta la teoria, sappiamo, trova conferma dove si tratta di situazioni giuridiche soggettive collegate agli stipendi dei dipendenti pubblici, a situazioni giuridiche soggettive di remunerazione. Ma non in questi casi, in cui a concorrere con l'interesse del singolo è l'interesse della comunità.

Sono gli "interessi diffusi", con una tutela giuridica che, naturalmente, sul piano dell'interesse sociale deve essere (e lo è anche sul piano giuridico) molto più penetrante di quella dei privati.

Io mi chiedo ancora: è possibile parlare seriamente di tutela dei diritti acquisiti dopo che una sentenza della Corte costituzionale, la "151" del 26 giugno 1986, stabilisce essere il paesaggio "interesse insuscettivo - cito le parole testuali - di essere subordinato a qualsiasi altro".

La citata sentenza della Corte costituzionale del 26 giugno '86, depositata in Cancelleria il 27 giugno '86, qualifica le norme e il principio sancito dall'articolo 9 della Costituzione come un interesse fondamentale: norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica; e quindi, come tale, interesse primario. "Primarietà dell'interesse della tutela del paesaggio" dice testualmente la sentenza della Corte costituzionale.

Per altro verso è proprio tale "primarietà" che impedisce, cito ancora testualmente, di "subordinare gli interessi estetico-culturali a qualsiasi altro, ivi compresi quelli economici, nelle valutazioni concernenti i reciproci rapporti".

Come è allora possibile parlare di "diritti acquisiti", se non per mascherare un'operazione che poi non è tanto mascherabile perché è tanto evidente. Non possiamo quantificarla. Da altri colleghi, che sono intervenuti nel dibattito, è già stato detto come sarebbe stato essenziale quantificare esattamente. Ma è indiscutibile che si tratta di interessi per milioni e milioni di metri cubi. E certo sono interessi sicuramente non collimanti con quelli che mirano alla tutela del paesaggio.

Tralascio, perché non intendo farla lunga, questa argomentazione di tipo tecnico-giuridico per passare immediatamente ad una riflessione sull'interesse primario che noi siamo chiamati a tutelare in base al dettato della Costituzione e alle sentenze della Corte costituzionale. Io avverto qualche perplessità e qualche risolino ironico per le parole della Corte costituzionale quando parla di interesse culturale paesaggistico, quando parla di valori estetici.

Naturalmente mi rendo conto di un certo tipo di linguaggio non estremamente attuale ed aggiornato. In parte è ancora il linguaggio della "1497"; ci sono ancora i postumi di una concezione estetica

di tipo gentiliano. C'è tutto questo. Però dietro quelle parole dobbiamo poi leggere la "431". E sappiamo che quando si parla di primato dell'interesse culturale paesaggistico il riferimento è all'interesse primario della difesa del territorio: territorio come paesaggio, territorio come storia, territorio come limite e condizione per costruire la nostra stessa storia.

Qualche collega ha detto: è un problema d'identità. Certo è uno dei più significativi e dei più importanti temi della nostra identità, che non è solo la lingua, che non è solo rappresentata dai nostri centri storici, non è solo espressa dalla nostra complessiva cultura materiale e così via. E' anche il paesaggio la realtà sulla quale noi popolo di pastori, di contadini, di minatori, di artigiani (di pastori direbbe in tono dispregiativo qualche imprenditore meneghino; di pastori diciamo orgogliosamente noi) abbiamo costruito la nostra storia.

Quando parliamo di contenitore e di terreno su cui costruire la nostra storia non intendiamo riferirci a un territorio statico. Perdonate se richiamo la massima attenzione perché non vorrei essere frainteso. Anche noi vogliamo costruire sulle nostre coste, ma vogliamo costruire una storia non certo di speculazione immobiliare. Vogliamo che il popolo sardo, che la comunità sarda costruisca una storia complessiva.

Nell'esperienza di ciascuno di noi è presente quel che è il paesaggio nelle nostre coste al di fuori dei pochi mesi estivi di stagione balneare. Anche le più belle costruzioni diventano luoghi sepolcrali; le nostre coste durante la stagione invernale diventano enormi cimiteri privi di vita; ché tali sono, privi di vita, perché costruiti non per servire, per realizzare, per rispondere a un bisogno di storia complessiva dell'uomo, ma per rispondere esclusivamente a ragioni prima di tutto speculative. Mascherate, talvolta, dietro un interesse economico-turistico, ma che in realtà poco hanno di turistico e molto di speculazione immobiliare.

Allora, collega Soro (non lo vedo presente in Aula; e lo cito perché presto sempre grande attenzione ai suoi interventi per la serietà e per l'impegno che manifestano), non si meravigli del tono appassionato che noi mettiamo su questo problema. Non è ricerca di enfasi o di retorica. E' perché

avvertiamo che su questi temi si gioca la possibilità stessa della costruzione della nostra storia. Il territorio, il paesaggio è qualcosa di cui noi usufruiamo, che c'è stata data in prestito, come si dice, dalle generazioni future.

Noi non possiamo mettere le generazioni future nella condizione, domani, di dover ripristinare attraverso una bonifica del territorio le condizioni per la costruzione, badate bene, per la costruzione della propria storia. Lo spazio, il territorio, e, all'interno del territorio, il paesaggio sono insieme al fattore tempo le condizioni elementari di qualsiasi processo produttivo.

Quando noi destiniamo settorialmente il territorio ad un fine estremamente limitato all'interno delle esigenze di fruizione umana, noi stiamo facendo venir meno gli stessi presupposti, le stesse condizioni perché quella storia più complessiva, legata a quel che noi siamo e vogliamo diventare possa realizzarsi. Quindi non una concezione estetica di mera contemplazione della cartolina, del bel paesaggio; bensì salvaguardia dei contenitori su cui scrivere una storia, la nostra storia complessiva.

Proprio perché prestiamo attenzione agli effetti di crescita, di evoluzione, di trasformazione complessiva, noi diciamo che salvare il testo originale della legge, e uso il termine "salvare", significa salvaguardare condizioni importanti per realizzare un elemento non secondario del nostro avvenire di comunità.

Chiudo ricordando come all'interno della Commissione speciale per la revisione dello Statuto i temi della tutela del territorio, in particolare del paesaggio, li abbiamo visti non come un momento secondario, ma all'interno di quelle competenze che oggi ci sono state semplicemente delegate; su cui va affermata la competenza esclusiva, perché sono aspetti direttamente collegati alla nostra potenzialità, ai segni materiali e visibili che vogliamo realizzare all'interno di una dimensione in cui sempre più riconoscerci come popolo.

Credo che le possibilità e le potenzialità reali di sviluppo della nostra storia, noi come massima Assemblea rappresentativa ed espressione del popolo sardo, abbiamo il dovere di tenerle ben presenti e di salvaguardarle con la massima attenzione. Grazie.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Sospendo i lavori per dieci minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11 e 30, viene ripresa alle ore 11 e 50.)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

SATTA ANTONIO (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non è casuale che in questi giorni in Consiglio stiamo esaminando la legge urbanistica regionale, come non è casuale che si tratti del primo provvedimento legislativo di questa nuova legislatura. L'approvazione delle norme sull'uso e tutela del territorio regionale costituisce infatti un impegno politico e programmatico della Giunta e corrisponde all'esigenza fortemente avvertita a tutti i livelli politici e sociali di esercitare le competenze che lo Statuto speciale per la Sardegna attribuisce al legislatore regionale.

Nelle dichiarazioni politiche e programmatiche il Presidente della Giunta Mario Floris ha indicato le principali linee di intervento nel settore dell'assetto del territorio, con particolare riferimento al miglioramento della qualità dell'ambiente, alla tutela e valorizzazione del paesaggio, e quindi le politiche territoriali, ambientali, sociali e culturali che saranno attuate dalla Giunta regionale. Fra gli obiettivi prioritari e fondamentali si colloca la riapprovazione della legge urbanistica rinviata dal Governo concernente "Norme per l'uso e la tutela del territorio". L'esigenza di disporre subito di un'organica legge regionale di disciplina degli interventi di trasformazione del territorio isolano è stata da tempo avvertita e in quest'Aula consiliare se ne è discusso a più riprese. Sono fin troppo note le vicende che hanno preceduto la nascita di questa legge che, non a caso, viene proposta dopo tutta una serie di progetti di legge a suo tempo presentati dai vari gruppi politici. Vale forse la pena di ricordare a questo riguardo i progetti di legge numero 7, Floris e più; numero 339, Cogodi e più; numero 392, Cabras e

altri; numero 416, Canalis e altri; numero 429, Planetta e altri. In tutti questi progetti di legge emergeva la volontà comune di salvaguardare e tutelare il territorio isolano, finalità che, pur con diverse caratterizzazioni, dimostra che il bene territorio rappresenta un elemento di primaria importanza per gli aspetti economici e sociali e che deve essere considerato in modo globale in un quadro di riferimento giuridico e teorico capace di garantirne un uso corretto e rispondente alle esigenze della società.

Lo spirito che anima l'attuale proposta è appunto quello di individuare gli aspetti più significativi di questa realtà complessa e articolata in una pluralità di soggetti e di situazioni per fornire risposte obiettivamente valide e coordinate. Con queste finalità si sono indicate le componenti più significative che concorrono a definire un nuovo quadro legislativo e, più precisamente, i livelli della pianificazione, gli enti concorrenti, gli strumenti della pianificazione, le misure di salvaguardia costiera. La legge che il Consiglio sta discutendo contiene alcuni principi di profonda innovazione nel quadro legislativo nazionale e, primo fra tutti, il principio che le coste sarde costituiscono un patrimonio della collettività, un bene comune che sottende un superiore interesse pubblico di tutela e di salvaguardia territoriale. I vincoli posti a garantire la fruibilità della fascia costiera sono necessari e indispensabili perché costituiscono il volano per far finalmente decollare i piani territoriali paesistici.

Al riguardo appare assolutamente indispensabile che ci si attivi in tempi ragionevolmente brevi per la definizione dei piani paesistici che insieme alle direttive, ai vincoli e agli schemi di assetto del territorio regionale costituiscono il quadro di riferimento della politica urbanistica della Regione autonoma della Sardegna. E' questo un argomento di fondamentale importanza e direi che deve costituire la filosofia dell'applicazione della legge. Si avverte la necessità di certezze nella programmazione urbanistica e tali certezze devono essere connesse alla immediata formazione, dico immediata, degli strumenti della pianificazione regionale.

In tal modo i vincoli posti dalla legge regionale saranno armonizzati con le esigenze reali di

tutela del territorio potendo, in certi casi, essere differenziati a seconda delle diverse realtà costiere dell'Isola significando che in talune zone può essere anche troppo ristretto il limite di due chilometri, mentre può essere troppo vasto secondo alcune zone costiere della Sardegna. Si auspica, insomma, che in applicazione della legge che andiamo ad approvare decolli la programmazione urbanistica che garantisca, attraverso lo strumento della pianificazione paesistica, un preciso punto di riferimento per la gestione politico-territoriale in Sardegna, la carta fondamentale per l'uso e la salvaguardia del territorio isoiano strettamente interdipendente con il piano di sviluppo socio-economico.

Sotto un altro profilo la legge regionale costituisce un elemento di grande rilevanza e novità nel panorama legislativo vigente, perché introduce il principio che gli enti locali devono essere i responsabili del governo del territorio. Non è più previsto, insomma, un controllo nel merito da parte della Regione ma gli strumenti urbanistici adottati dalle amministrazioni comunali sono immediatamente esecutivi ed operativi essendo sufficiente un puro e semplice attestato di legittimità da parte dell'organo di controllo che ne verifica l'aderenza al piano generale urbanistico territoriale. La legge urbanistica viene oggi esaminata alla luce del rinvio governativo e, naturalmente, con le opportune modifiche tese a renderla rispondente ai rilievi di ordine costituzionale formulati in modo tale da poter essere immediatamente approvata e resa esecutiva.

L'iniziativa della Giunta regionale in questa fase tende alla immediata riapprovazione della legge per le esigenze già rappresentate pur nella consapevolezza che il testo attualmente in discussione, come è emerso nel dibattito consiliare, sia quanto meno perfettibile. Soprattutto l'abrogazione integrale della legge regionale numero 17 del 1981 lascia perplessi, come già evidenziato nel dibattito (in particolare dal collega Soro nel suo intervento) soprattutto per gli aspetti relativi alla imposizione dei vincoli e alle misure necessarie perché gli stessi vengano rigorosamente rispettati. Al riguardo, infatti, si deve rimarcare che il testo della legge approvato nella scorsa legislatura, e ora in discussione, abroga anche l'articolo 20 della

legge regionale "17" del 1981 e pertanto viene a mancare la possibilità di intervenire, a favore dei Comuni richiedenti, con i mezzi regionali per l'esecuzione delle ordinanze di demolizione delle opere abusive. In altri termini non è dato il potere alla Regione sarda di far rispettare i nuovi vincoli, ma questo obbligo incombe solo ai Comuni che in tal modo vengono lasciati soli nella battaglia contro l'abusivismo edilizio, con le conseguenze facilmente intuibili, stante l'impossibilità per varie ragioni di un intervento diretto degli amministratori locali.

Mi corre ancora l'obbligo, per puro scrupolo personale non già per censurare l'impalcatura della legge che rimane valida e di grande rilevanza politica, che come già evidenziato ha notevoli elementi di novità e di pregio, far presente che l'abrogazione *tout court* della legge "17" comporta ulteriori perplessità perché vengono anche soppresse le disposizioni che conferiscono ai Sindaci la delega di funzioni in materia di espropriazione per l'esecuzione di opere pubbliche, di opere di urbanizzazione e per l'acquisizione di aree per l'edilizia economica e popolare. Ho detto, colleghi, che la legge è perfezionabile e pertanto se le forze politiche manifesteranno la volontà di apportare in Aula queste modifiche, che tutto sommato si dovrebbero configurare come aggiustamenti di tecnica legislativa, vorrà dire che la legge stessa ne trarrà un indubbio giovamento facendo salvi alcuni valori urbanistici della legge "17" che ho voluto qui ricordare.

Per concludere non sarà mai troppo ripetitivo esprimere la soddisfazione di aver riportato in Consiglio in tempi brevissimi, così come da impegno politico assunto dalla Giunta all'atto della sua presentazione per la fiducia in Consiglio regionale, la legge urbanistica regionale rinviata dal Governo per essere prontamente riesaminata e riapprovata.

La Giunta auspica che su questa legge ci sia convergenza unitaria. La scorsa legislatura forse avrebbe ugualmente fatto registrare un accordo unitario se il momento contingente non avesse creato contrasti e incomprensioni. Siamo di fronte a uno strumento legislativo di grande rilevanza, atteso da molti anni dalla Sardegna, il Consiglio è impegnato a dare queste risposte. Questa risposta

si può dare con la riapprovazione unitaria della legge, che diventa uno strumento fondamentale per la pianificazione del territorio in Sardegna, per la fruibilità di quella risorsa così importante qual è il territorio, per la salvaguardia del paesaggio.

La gente guarda in questi giorni con grande attenzione al Consiglio regionale; la Giunta ritiene che questa legge vada riapprovata subito e che si debbano superare gli ostacoli che hanno portato al suo rinvio da parte del Governo. Su questa linea si presenta al Consiglio ed è per questo che la Giunta non ha partecipato ai lavori della Commissione ribadendo la sua proposta iniziale di muoversi per la riapprovazione della legge sulle linee del rinvio del Governo, proprio per renderla subito efficace.

E' questo un preciso impegno politico, programmatico, che la Giunta regionale ha assunto all'atto della sua formazione e, tenendo fede a quest'impegno, nel portare nei tempi previsti alla riapprovazione del Consiglio la legge stessa, viene incontro alle attese e alle aspettative della Comunità della nostra Isola.

Sull'ordine del giorno

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'ordine del giorno l'onorevole Giuseppe Serra. Ne ha facoltà.

SERRA GIUSEPPE (D.C.). Signor Presidente, colleghi del Consiglio ho chiesto la parola per sapere se e in quale misura è possibile l'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge numero 20 concernente la ricostituzione del Comune autonomo di Elmas e di poterlo votare alla fine della seduta odierna.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento, metto in votazione la proposta dell'onorevole Giuseppe Serra. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata)

Suspendo la seduta per consentire ai consiglieri di predisporre gli emendamenti.

(La seduta, sospesa alle ore 12 e 05, viene ripresa alle ore 13 e 12.)

PRESIDENTE. Per consentire ai consiglieri di prendere visione degli emendamenti, dichiaro chiusa la seduta. I lavori del Consiglio proseguiranno questo pomeriggio alle ore 17 e 30.

La seduta è tolta alle ore 13 e 13.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Antonio Solinas

Testo delle Interrogazioni annunziate in apertura di seduta

Interrogazione Puligheddu - Serrenti - Ladu Giorgio - Melis - Meloni - Morittu - Murgia - Ortu - Planetta - Salis sulla distruzione di importanti giacimenti di argilla pregiata sul Montalbo di Siniscola.

I sottoscritti premesso che:

a) è noto da tempo immemorabile che nel territorio su cui sorge il Montalbo di Siniscola esistono enormi giacimenti di argilla di qualità pregiatissima;

b) non si è mai dato luogo ad una adeguata valorizzazione e ad uno sfruttamento corretto di questo materiale;

c) risulterebbe che la CENU (Cementi Nuoresi) sta da tempo scavando e disperdendo gigantesche quantità di argilla pregiata limitandosi a sfruttare i materiali utili alla produzione del cemento;

d) se si dovesse appurare la veridicità di tali informazioni ci troveremmo di fronte a una vera e propria politica di rapina i cui elementi sono da una parte la dispersione di enormi ricchezze a favore di materiali di minore pregio e dall'altra l'esportazione dei profitti così realizzati;

chiedono di interrogare il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori regionali dell'industria e dell'ambiente per conoscere se non intendano assumere informazioni in merito e conseguentemente intervenire nel caso risultasse vero quanto denunciato. (31)

Interrogazione Manca-Zucca-Cocco-Pubusa-Serri, con richiesta di risposta scritta, sul ritrovamento di ordigni esplosivi nel territorio di Oristano.

I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente della Giunta regionale in merito al ripetuto ritrovamento, nel territorio di diversi Comuni della Provincia di Oristano, di ordigni esplodenti del tipo SRCM, non classificabili come residuati bellici e, comunque, prodotti e distribuiti per via militare, anche se in tempo di pace.

In data 28 settembre 1989, un primo ordigno rinvenuto nel territorio del Comune di Norbello, alla periferia del centro abitato, è esploso all'interno di una casa di civile abitazione, tra le mani di due bambini che, tentando di smontarlo, si sono procurati una gravissima mutilazione multipla, che ne ha compromesso irrimediabilmente sia gli occhi che gli arti inferiori e superiori.

Il secondo ordigno è stato ritrovato il 3 ottobre 1989 da un cantoniere in servizio lungo la strada provinciale che attraversa l'abitato di Sili, una delle frazioni di Oristano; il terzo è stato ritrovato il 2 novembre 1989 nei pressi della struttura ospedaliera pubblica di Oristano.

La quarta bomba è stata rinvenuta nel territorio del Comune di Tadasuni il 7 novembre e, da ultimo, la stampa ha dato notizia di un ulteriore ritrovamento a Sedilo il giorno 9 novembre 1989.

Poiché i ritrovamenti segnalati si riferiscono tutti ad uno stesso tipo di ordigno, sono avvenuti tutti nell'arco di un periodo molto breve ed hanno interessato tutti lo stesso ristretto ambito territoriale, i sottoscritti chiedono di conoscere se il Presidente della Giunta regionale abbia assunto, al riguardo, eventuali iniziative e se non ritenga opportuno di verificare rapidamente con i vertici militari della Regione: la provenienza degli ordigni, il periodo di distribuzione degli stessi e le caserme ed i reparti destinatari del materiale esplosivo variamente ritrovato nei territori comunali sopraccitati.

La presente ha carattere d'urgenza. (32)